

L U I G I
PER GRAZIA DI DIO E
ARCIVESCOVO METROPOLITA
CAMPAGNA



MORETTI
DELLA SEDE APOSTOLICA
DI SALERNO
ACERNO

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DIOCESANO PER GLI AFFARI ECONOMICI

Art.1 – Natura

Il Consiglio per gli Affari Economici Diocesano (CAED), eretto a norma dei cann. 492-493, è l'organismo che coadiuva l'Arcivescovo nell'amministrazione dei beni dell'Arcidiocesi e delle persone giuridiche o Enti a lui soggetti, con particolare riguardo ai profili tecnici, giuridici ed economici.

Le norme relative alla natura, ai compiti e al funzionamento del CAED sono stabilite oltre che dal codice di diritto canonico, dalle delibere applicative della CEI, dal diritto particolare nonché dal presente Regolamento.

Art. 2 - Competenze

I compiti fondamentali del CAED sono i seguenti:

- collaborare con l'Arcivescovo per la programmazione diocesana in materia economica;
- fornire, a seconda dei casi, il proprio **parere** o il proprio **consenso** su atti economici da compiersi dall'Arcidiocesi e/o dagli Enti dipendenti dall'Ordinario.

In particolare, il CAED esprime all'Arcivescovo il proprio **parere** circa:

1. l'imposizione di tributi e tasse alle persone giuridiche soggette all'Arcivescovo (can. 1263);
2. le scelte di maggior rilievo, sia di carattere generale, sia per casi singoli (can. 1277);
3. la determinazione degli atti di amministrazione straordinaria per le persone giuridiche soggette all'Arcivescovo (can. 1281 § 2);
4. l'investimento di denaro e di beni immobili assegnati a un pia fondazione a titolo di dote (can. 1305);
5. la riduzione degli oneri delle volontà dei fedeli a favore di cause pie (can. 1310 §2);
6. la nomina e la rimozione dell'Economo diocesano (can. 494 §1 e §2);
7. ogni altra questione su cui l'Arcivescovo ritiene opportuno sentire il Consiglio.

Il CAED esprime all'Arcivescovo il proprio **consenso** circa:

1. gli atti di amministrazione straordinaria posti dall'Arcidiocesi o da altre persone giuridiche che l'Arcivescovo amministra (can. 1277 e delibera CEI n. 37);
2. il rilascio della licenza per gli atti che possono peggiorare lo stato patrimoniale di un Ente (can. 1295) e per le alienazioni di beni ecclesiastici (can. 1291) di valore superiore alla somma minima fissata dalla CEI (can. 1292 § 1 e delibera CEI n. 20) oppure di *ex-voto* o di oggetti di valore artistico o storico (can. 1292 § 2);
3. il rilascio della licenza relativa alla stipulazione di contratti di locazione di immobili appartenenti all'Arcidiocesi o ad altra persona giuridica amministrata dall'Arcivescovo, di valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera CEI n. 20, eccetto il caso che il locatario sia un ente ecclesiastico (can. 1297 e delibera CEI n. 38).

Le competenze specifiche del CAED sono indicate prevalentemente nei canoni 493, 494, 1263, 1277, 1281 § 2, 1287 § 1, 1292 § 1, 1305, 1310 § 2. Esse sono diverse secondo che si tratti di beni dell'Arcidiocesi oppure di beni degli Enti soggetti all'Ordinario diocesano.

Per i **beni dell'Arcidiocesi** compete al CAED principalmente:

1. predisporre ogni anno, secondo le indicazioni dell'Arcivescovo, il bilancio preventivo "delle questue e delle elargizioni" per l'anno seguente in riferimento alla gestione economica generale dell'Arcidiocesi (can. 493);
2. approvare il bilancio annuale consuntivo (gennaio-dicembre) dell'esercizio finanziario dell'Arcidiocesi (can. 493, 494 § 4);
3. dare il parere sui criteri secondo i quali l'Economo diocesano deve amministrare i beni dell'Arcidiocesi (can. 494 § 3),
4. dare il parere circa la destinazione delle somme derivanti dall'otto per mille ricevute annualmente dalla CEI.

Per i **beni degli Enti soggetti all'Ordinario diocesano** compete al CAED principalmente:

1. esaminare i preventivi e i consuntivi annuali redatti dagli amministratori di beni ecclesiastici e in particolare quelli dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero (can. 1287);
2. dare il parere circa le imposizioni di tasse agli enti e alle persone fisiche (can. 1263);
3. dare il parere circa la collocazione della dote delle fondazioni (can. 1305);
4. dare il parere circa la riduzione degli oneri di cause pie (can. 1310 § 2).

Art. 3 - Membri

Il CAED è composto da sette a dieci membri oltre al Presidente che, come di diritto, deve essere l'Arcivescovo oppure il suo delegato.

I membri devono avere i requisiti di cui al can. 492 §2 1.

I membri, nominati dall'Arcivescovo in ragione delle loro specifiche competenze, durano in carica cinque anni; il loro mandato può essere rinnovato. Al momento dell'accettazione della nomina, i Consiglieri garantiscono con giuramento davanti all'Ordinario di svolgere onestamente e fedelmente il proprio incarico (can. 1283 § 1).

Qualora nel corso del quinquennio si rendesse necessario integrare il numero o sostituire uno o più Consiglieri, i nuovi membri dureranno in carica fino al termine del mandato dell'intero Consiglio.

Non possono essere nominati membri del CAED o permanere nel Consiglio i congiunti dell'Arcivescovo o del suo delegato fino al quarto grado di consanguineità e affinità e quanti hanno in essere, attraverso un contratto formale, rapporti economici con l'Arcidiocesi.

I Consiglieri hanno l'obbligo di presenziare alle sessioni. In caso di tre assenze ingiustificate consecutive il Consigliere decade dal mandato.

Nei casi di morte, di dimissioni, di revoca o di permanente invalidità di un membro del CAED, l'Arcivescovo, entro 30 giorni, nominerà il sostituto; i Consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso.

I membri del CAED, il segretario e quanti vi partecipano sono tenuti al riserbo sulle questioni discusse.

Art. 4 – Presidente e segretario

Il CAED è presieduto da un Delegato Vescovile (can. 492 § 1).

Egli partecipa alle riunioni a titolo personale e non in rappresentanza dell'Arcivescovo. Qualora l'Arcivescovo prenda parte alle sedute del CAED, ne assume anche la Presidenza.

Sia l'Arcivescovo che, eventualmente, il suo Delegato si astengono dalle votazioni.



Spetta al Presidente:

1. la convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno e la presidenza delle riunioni;
2. il coordinamento fra il CAED e gli altri organismi diocesani quali il Consiglio Episcopale, il Consiglio Presbiterale, il Consiglio Pastorale diocesano, il Collegio dei Consultori e gli Uffici di Curia.

Il Segretario è nominato dall'Arcivescovo anche al di fuori dei membri del CAED. Egli dura in carica per cinque anni e il suo mandato può essere rinnovato. A lui spetta in particolare: redigere il verbale delle sedute, curare l'archivio del Consiglio, preparare il materiale relativo alle diverse pratiche in accordo con i competenti uffici di Curia e trasmettere agli stessi le delibere dopo l'approvazione dell'Arcivescovo.

Il Segretario trasmette ai Consiglieri – a mezzo posta elettronica – almeno tre giorni prima della sessione, l'ordine del giorno e mette a disposizione presso la propria sede la documentazione relativa alle pratiche da esaminare.

Art. 5 - Riunioni del Consiglio

Il CAED si riunisce almeno tre volte all'anno, nonché ogni volta che l'Arcivescovo o il suo Presidente lo ritenga opportuno.

Alle riunioni possono partecipare, su invito del Presidente, anche altre persone solo in qualità di esperti.

L'Economo e il Direttore dell'Ufficio Amministrativo diocesano partecipano alle riunioni in qualità di relatori, senza diritto di voto.

Quando il Consiglio è chiamato a offrire un parere o a dare il consenso circa una determinata questione, i Consiglieri devono pronunciarsi formalmente tramite voto, su invito del Presidente.

Il voto viene normalmente espresso a voce o per alzata di mano. Non è ammesso il voto per lettera o per delega. Su richiesta dell'Arcivescovo o del suo Delegato o su istanza della maggioranza dei Consiglieri, il voto va espresso in forma segreta.

Quanto sottoposto a votazione è approvato se, presenti la maggioranza assoluta dei Consiglieri, ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, il *consenso* (cfr. art. 4) del CAED si ritiene non dato; il *parere* (cfr. artt. 3 e 5), invece, viene trasmesso all'Arcivescovo con le motivazioni dei diversi orientamenti.

È diritto di ogni Consigliere richiedere che venga messa a verbale la propria opposizione motivata o qualunque altra osservazione.

Ciascun Consigliere non può intervenire alla discussione e partecipare al voto quando si tratti di questioni relative a enti presso i quali svolge funzioni di responsabilità amministrativa.

Art. 6 - Validità delle sedute e verbalizzazione

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza del Presidente e della maggioranza dei Consiglieri.

I verbali del Consiglio, redatti su un apposito registro, devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario del Consiglio.

Art. 7 - Procedura d'urgenza

Qualora esistano ragioni di urgenza su una pratica di competenza del CAED e non sia possibile attendere la riunione programmata del Consiglio, si può ricorrere a una procedura speciale.

Sarà sufficiente, in questi casi in cui non è necessario, a norma di diritto, ottenere il consenso del Consiglio per la validità degli atti, il benessere del Presidente.

Nella seduta successiva il Presidente illustrerà al CAED la pratica in questione, motivando la decisione presa con carattere d'urgenza.



Lu

Art. 8 - Decadenza del Consiglio

Il CAED scade per termine quinquennio o per vacanza dell'Arcidiocesi.

Il CAED sarà così rinnovato:

1. in caso di decadenza per terminato quinquennio, entro 30 giorni;
2. in caso di decadenza per vacanza dell'Arcidiocesi, entro un anno dalla presa di possesso del nuovo Arcivescovo.

Durante la vacanza dell'Arcidiocesi il CAED rimane in funzione solo per l'ordinaria amministrazione ed è presieduto dall'Amministratore diocesano o da un suo delegato fino alla presa di possesso del nuovo Arcivescovo.

Art. 9 - Rimando alle norme generali


Per tutto quanto non è contemplato nel presente Regolamento si applicheranno le norme generali del Diritto della Chiesa.

Salerno, 21 ottobre 2011

Reg. vpl. IX pag. 191 n. 79



Sac. Salvatore Naddeo
Cancelliere Arcivescovile



* LUIGI MORETTI
Arcivescovo Metropolita